

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUGATTI, BINELLI, VANESSA CATTOI, FRASSINI, SEGNANA, ZANOTELLI

Conferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Presentata il 5 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riconquista da parte dei grandi carnivori di gran parte delle aree montane e collinari italiane è dovuta a numerosi fattori, ma determinante è stata la disponibilità di *habitat* e di prede naturali.

Si può osservare che le mutate condizioni economiche nel dopoguerra hanno determinato una diminuzione dello sfruttamento agricolo e zootecnico del territorio montano e contribuito a rendere meno capillare la presenza umana in tali aree che, per così dire, sono tornate a essere « più selvatiche ».

Anche l'istituzione di numerose aree protette, che favoriscono il mantenimento di popolazioni stabili di ungulati selvatici

(cinghiali, cervi, caprioli, camosci), ha contribuito alla riproduzione di animali predatori, soprattutto di lupi.

I lupi, in particolare, sono organizzati in branchi territoriali. Il branco è una struttura sociale che occupa un determinato territorio in maniera stabile, dove la caccia, l'allevamento della prole e il controllo del territorio sono svolti in cooperazione.

In Italia, sulle Alpi e sugli Appennini, la dimensione media di un branco di lupi è di 4-6 individui, che occupano un territorio in media di 250 chilometri quadrati che viene difeso dall'arrivo di altri predatori o lupi stessi.

Il branco è un'unità familiare, al cui vertice si trovano i genitori, denominati

alfa, che costituiscono una coppia monogama, dove la femmina *alfa* è l'unica del branco a riprodursi.

Al sopraggiungere dell'età adulta (tra il primo e il secondo anno di vita) i lupi possono tentare di acquisire la posizione dominante nel branco d'origine oppure andare in dispersione e tentare di formare un nuovo branco.

La capacità di dispersione dei giovani è notevole e rappresenta la via primaria per la colonizzazione di nuove aree disponibili, dando vita ad una grande espansione territoriale del lupo.

In particolare il Trentino conta parecchi branchi più o meno grandi di lupi e il numero crescente di esemplari crea una difficile convivenza con la popolazione, registrandosi numerosi attacchi al bestiame e costringendo molti pastori ad abbandonare precocemente i pascoli in quota, con conseguenti costi per l'attività agricola e per l'economia della zona. Inoltre, questi predatori si avvicinano ai paesi gettando nel panico la popolazione, costretta ad assistere a scene bizzarre e a volte anche raccapriccianti. Non è inconsueto vedere lupi al ciglio delle strade, che stanno sbranando una preda, oppure branchi che attraversano la strada.

Tali episodi sono documentati su molti siti *web*, che riportano immagini e filmati di scene che coinvolgono questi pericolosi carnivori.

Negli ultimi mesi, sempre più spesso, il Trentino è in allarme anche per le aggressioni da parte degli orsi, che rendono di fatto difficile la convivenza tra gli uomini e questi animali. Spesso i cittadini si sentono « confinati » ed evitano le gite e le passeggiate in montagna.

Specialmente durante la stagione estiva, con l'incremento delle gite e delle escursioni, si rende sempre più necessario un aumento del livello di guardia, già alto da anni.

A fronte anche di un difficile censimento, che ancora non corrisponde alla reale consistenza degli esemplari di lupo e di orso, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si vuole conferire alle province autonome di Trento e di Bolzano la

possibilità di disciplinare in autonomia le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, cosiddetta direttiva *habitat*, relativamente alle specie della fauna selvatica denominata « carnivora », in deroga alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In particolare, la direttiva *habitat*, come anche il suo regolamento di attuazione, disciplina, relativamente alle specie selvatiche « carnivore » della lettera a) degli allegati II, IV, e V, la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della fauna selvatica, anche ai fini della salvaguardia della biodiversità delle zone frequentate dagli stessi animali.

Si rende quindi assolutamente necessario conferire autonomia alle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire la gestione, la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione dei grandi carnivori, e dei relativi *habitat* di interesse comunitario, da parte delle autorità più vicine alle problematiche territoriali, conferendo ad esse la possibilità di regolare anche eventuali « prelievi », in deroga alla normativa vigente, qualora siano a rischio l'incolumità della popolazione locale e la pacifica convivenza con animali predatori, quali ad esempio il lupo, come previsto dalla presente proposta di legge.

Anche la risoluzione 2015/2137(INI) approvata dal Parlamento europeo il 2 febbraio 2016 riconosce la necessità di « valutare accuratamente il ruolo dei grandi predatori e l'eventuale introduzione di misure di adattamento, in modo da salvaguardare la biodiversità, il paesaggio agricolo e l'allevamento nelle regioni di montagna, praticato da secoli » ed evidenzia come le direttive sulla tutela della natura prevedono un'ampia flessibilità onde agevolarne l'attuazione tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali secondo quanto sancito dalla direttiva *habitat*. Tali passaggi della risoluzione evidenziano pertanto esplicitamente la necessità di apportare modifiche al livello di protezione di determinate specie, in conformità alle esigenze economiche e agricole locali.

Quanto rilevato è assolutamente prioritario per evitare la proliferazione incontrollata dei grandi carnivori e la presenza di branchi vaganti sul territorio, che rendono di fatto impossibile il sereno svolgimento delle attività giornaliere e tradizio-

nali della popolazione locale, soprattutto trentina, minacciano la sopravvivenza degli allevamenti e la sicurezza delle persone e vanificano tutti gli sforzi e le azioni di contrasto dello spopolamento delle valli e di tutela delle attività montane.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è conferita alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione, nel proprio territorio, delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativamente alle specie animali indicate alla lettera *a*), voce: « *carnivora* », degli allegati II, IV e V della medesima direttiva e per la conservazione dei relativi *habitat* naturali e seminaturali, anche ai fini della salvaguardia della biodiversità delle zone frequentate dagli stessi animali, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle particolarità regionali e locali.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, prevedono l'adozione delle misure idonee a garantire la gestione, la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui al medesimo comma 1, e dei relativi *habitat* di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, e regolamentano i prelievi degli esemplari delle medesime specie e le relative deroghe, anche con riferimento all'autorizzazione delle deroghe previste dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni due anni, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del comma 2, finalizzata alla predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della relazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Con riferimento alle specie di cui al comma 1, nelle aree della rete Natura 2000, le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le opportune misure per evitare il degrado degli *habitat* di specie, nonché l'eventuale perturbazione delle specie per cui tali siti sono stati perimetrati, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43/CEE.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano linee guida per la gestione delle specie di cui al comma 1, e dei relativi *habitat*, con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000, e, se necessario, piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo, nonché opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, conformi alle esigenze ecologiche delle medesime specie.


Art. 2.

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, compatibili con le disposizioni della presente legge. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta le modifiche necessarie al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0014240